

STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma - Via Carlo Mirabello, 11
Tel. 06/37.51.99.32
Tel./Fax 06/87.77.77.77 - Cell. 338/22.87.651
Peo: avvocato@giuseppetorcicollo.it
Pec: giuseppetorcicollo@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO

R.G.L. n. 14446-2018 Sezione III
G.U.: Dott.ssa BARONCINI Anna
Udienza: 12.06.2019, ore 10,00

NOTE DIFENSIVE

Per: , rappresentati e difesi
dall'Avv Giuseppe Pio Torcicollo e domiciliati presso il suo studio in
Roma (RM), via Carlo Mirabello n. 11 - RICORRENTI -

Contro: **ROMA CAPITALE**, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Rizzo - RESISTENTE -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 cpc gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, deducendo quanto segue: 1) di essere dipendenti di Roma Capitale, appartenenti al Corpo di Polizia Locale, alcuni in qualità di "Istruttori" (Cat C), altri in qualità di "Funzionari" (Cat. D). 2) Fino al 31.12.2014, i ricorrenti hanno tutti percepito (v. buste paga allegate) delle indennità legate al "disagio" per il lavoro svolto ordinariamente in "orario notturno" (codice 1582) e nei "giorni festivi" (codice 1580). Tali indennità furono oggetto di accordi sindacali e delibere di giunta comunale di cui in atti (cfr. docc. 2-4 all al ricorso): nei predetti atti veniva individuato come orario di "massimo disagio notturno" nel settore della "vigilanza urbana" quello dalle ore 24,00 fino alle ore



7,00 “*tenuta presente la diversa articolazione oraria in atto nel Corpo*”; inoltre, venivano indicati degli importi da liquidare, tanto per il lavoro svolto in orario notturno quanto per quello svolto nei giorni festivi, determinati con riferimento ai diversi livelli di inquadramento nel settore della vigilanza urbana (livello V, VI, VII e VIII). 3) Nonostante i turni di servizio espletati fossero pari, ordinariamente, a 7 ore e 12 minuti, l’odierno resistente, fino al mese di dicembre del 2013, ha liquidato le suddette indennità solo relativamente alle ore intere lavorate, non anche per frazioni orarie inferiori all’ora, con la conseguenza che i 12 minuti ordinariamente lavorati oltre le 7 ore non hanno ottenuto il pagamento delle suddette indennità. 4) Tale mancato pagamento è stato riconosciuto dall’Ente (v. doc. 6 all. al ricorso), siccome imputabile al sistema di monitoraggio delle presenze in servizio adottato fino al 2013, sostituito da un altro sistema solo nel 2014, anno in cui i ricorrenti si sono finalmente visti liquidare tali voci retributive computando anche i “minuti” lavorati, non solo le ore. 5) A decorrere dal 1 gennaio 2015, inoltre, tali voci retributive sono state eliminate, per effetto del nuovo CCDI adottato con la Delibera di Giunta n. 236 del 1 agosto 2014 (doc. 1 all. al ricorso). 6) I ricorrenti hanno tutti prodotto idonea documentazione (v. FALDONI da n. 1 a n. 24), recante per ciascuno l’attestazione – risultante dalle timbrature - dei turni di servizio effettivamente espletato, dal mese di dicembre del 2004 fino al mese di dicembre del 2013, nonché buste paga del 2014. Da tale documentazione si evince che, nonostante i ricorrenti hanno nel suindicato periodo effettuato servizio giornaliero “oltre le 7 ore”, il pagamento delle suddette indennità di disagio relativamente ai minuti eccedenti l’ora è stato corrisposto solo nel 2014, mentre negli anni precedenti ciò non è avvenuto (cfr. pure docc. da 7 a 12 all. al ricorso, relativi ai ricorrenti Belli Franco e Di Siena Eva, da cui si evince la differenza fra le buste paga emesse fino al 2013 e quelle emesse nel 2014, a fronte delle attestazioni di servizio da cui risulta che, non solo nel 2014, ma anche negli anni precedenti, i ricorrenti avevano lavorato oltre le 7 ore). Sulla base di tali allegazioni, i ricorrenti hanno chiesto all’odierno Giudice di condannare la resistente al pagamento delle “differenze retributive” conseguenti ai minuti lavorati, oltre le ore, fino al 2013, nei giorni festivi e in orario notturno, quali risultano dalle attestazioni di cui in atti, considerando quale “*dies a quo*” delle somme dovute i mesi, rispettivamente, di dicembre 2009 (per i ricorrenti di cui



al gruppo A dell'epigrafe del ricorso, che hanno interrotto la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale con la diffida notificata alla resistente in data 29 dicembre 2014: v. doc. 13), febbraio 2010 (per i ricorrenti di cui al gruppo B dell'epigrafe del ricorso, che hanno interrotto la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale con la diffida notificata alla resistente in data 28 febbraio 2015: v. doc. 14), luglio 2010 (per i ricorrenti di cui al gruppo C dell'epigrafe del ricorso, che hanno interrotto la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale con la diffida notificata alla resistente in data 2 luglio 2015: v. doc. 15), aprile 2011 (per i ricorrenti di cui al gruppo D dell'epigrafe del ricorso, che hanno interrotto la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale con la diffida notificata alla resistente in data 30 aprile 2016: v. doc. 16). Con riferimento ai soli ricorrenti Belli Franco e Di Siena Eva, per i quali è stato prodotto il conteggio del dovuto, il suddetto periodo non caduto in prescrizione (da dicembre 2009 fino al 2013) si è tradotto in richiesta di condanna specifica. Inoltre, tutti i ricorrenti, a titolo di risarcimento danni, hanno chiesto liquidarsi delle somme ulteriori, considerando la prescrizione decennale, a decorrere, rispettivamente, dai mesi di dicembre 2004 (ricorrenti sub A), febbraio 2005 (ricorrenti sub B), luglio 2005 (ricorrenti sub C), aprile 2006 (ricorrenti sub D).

Si è costituita in giudizio ROMA CAPITALE, che ha eccepito quanto segue: 1) Eccezione di prescrizione: viene eccepita, innanzi tutto, la prescrizione presuntiva di 1 anno, conseguente ad ipotesi di “errori di calcolo nella busta paga”; in via subordinata, viene eccepita la prescrizione estintiva di 5 anni, con la conseguenza che i crediti non prescritti sono solo quelli maturati, rispettivamente, dal 29.12.2009 al 2013 per i ricorrenti sub A, dal 28.02.2010 al 2013 per i ricorrenti sub B, dal 2 luglio 2010 al 2013 per i ricorrenti sub C, dal 30 aprile 2011 al 2013 per i ricorrenti sub D. In aggiunta, si eccepisce l'infondatezza della ulteriore domanda di risarcimento danni (con decorrenza della prescrizione di anni 10), non essendo il danno da inadempimento retributivo fra quelli riconducibili alle fattispecie di danno da “inadempimento contrattuale”. Infine, si eccepisce che, quanto ai ricorrenti [REDACTED]



[REDACTED], non avendo gli stessi mai notificato alcun atto interruttivo prima del ricorso, la prescrizione è stata interrotta solo in data 8 novembre 2018 (con la notifica del ricorso), essendo quindi prescritta qualsivoglia pretesa antecedente la data del giorno 8 novembre 2013. 2) Eccezione di irrilevanza, ai fini dell'erogazione delle indennità di disagio per cui è causa, della frazione di 12 minuti eccedente l'ora. Nel merito, si deduce quanto segue: 1) Le suddette indennità, prima previste da un "accordo sindacale" e "delibera della giunta comunale" del 1994, a partire già dal primo "CCNL 1994-1997" (all. 4 memoria resistente) in realtà non sono state più espressamente previste dalle fonti primarie, limitandosi l'art. 17 del suddetto CCNL a disciplinare solo l'orario di lavoro, e l'art. 33 del succitato CCNL a prevedere solo un "Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi". Il CCDI del 30.12.1995 (all. 5 memoria resistente), pertanto, nel prevedere, per il personale della vigilanza urbana che presta determinati servizi, l'erogazione delle suddette indennità (già previste nei succitati accordi e delibere del 1994), avrebbe solo ricondotto tali remunerazioni nell'ambito di un "progetto finalizzato" e limitato ad "alcuni servizi". Il successivo CCDI del 03.04.2006 (all. 6 memoria resistente), addirittura, nel menzionare gli "specifici settori" per i quali veniva liquidata l'indennità, non avrebbe più fatto menzione della "Polizia Municipale". 2) Per effetto del "CCNL 1998-2001" (all. 7 memoria resistente), l'indennità di disagio, disciplinata ormai dall'art. 17, comma 2, lettera e), veniva infine riconosciuta esclusivamente ai dipendenti appartenenti alle categorie A, B e C. Il CCNL non indicava le "attività particolarmente disagiate", rimettendo tale determinazione alla contrattazione integrativa decentrata. Non venendo, però, adottata alcuna contrattazione decentrata sull'argomento, la resistente ha di fatto continuato ad applicare la Delibera di Giunta n. 4576 del 30.12.1995, che invece prevedeva tali indennità per il personale della vigilanza urbana che presta determinati servizi. 3) Tale disciplina specifica di Ente, poi, a decorrere almeno dalla entrata in vigore del "CCNL del 14.09.2000" (all. 8 memoria resistente), doveva essere disapplicata, essendo in contrasto con gli istituti e le indennità previsti nel suddetto nuovo contratto nazionale: in particolare, poiché in detto contratto nazionale vengono ormai disciplinate a regime, con riferimento al lavoro svolto in "orario notturno" e nei "giorni festivi",



solo le indennità ex. art. 22 (“Turnazioni”), comma 5, e quelle ex art. 24, comma 5 (maggiorazioni per lavoro espletato in orario notturno e/o giorno festivo), mentre non vi è nessuna traccia della indennità di “disagio” sopra indicata, deve ritenersi che l’amministrazione non era più obbligata a pagare anche le suddette indennità di disagio: *“Invece l’Amministrazione – conclude la resistente – ha erroneamente continuato ad erogare, in aggiunta alle specifiche indennità previste a livello nazionale dalla contrattazione collettiva, anche l’ulteriore indennità introdotta, a carattere temporaneo e sperimentale, con Delibera n. 4576 del 30.12.1995 per la prestazione lavorativa effettuata dalle ore 00.00 alle ore 07.00 o in giornata festiva. Ciò anche in violazione dell’art. 22 comma 4 del CCNL del 2000 che prevede che: ‘Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino’ e non fino alle 7,00 come nel caso della ulteriore indennità illegittimamente erogata. Peraltro, l’Amministrazione, fino al 31.12.2014, ha dato applicazione all’art. 24, comma 5, del CCNL 2000, ai sensi del quale ‘Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lettera b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo notturno la maggiorazione dovuta è del 30%’”*. 4) In occasione della verifica amministrativo-contabile eseguita dal 04.10.2013 al 15.01.2014 presso Roma Capitale da parte del MEF, le indennità suddette sono state ritenute illegittime (all. 10 memoria resistente). 5) Dall’01.01.2015, con l’introduzione del nuovo CCDI (Deliberazione Giunta Capitolina n. 236 del 01.08.2014), il “turno notturno” è quello ricompreso fra le ore 22 e le ore 6 e l’indennità di cui alla DGC n. 4576/1995 non viene più pagata. 6) Conclusivamente, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’indennità di flessibilità (o disagio) già prevista dalla Delibera di Giunta n. 4576 del 1995 per compensare il disagio connesso al servizio notturno o festivo, è stata soppiantata nel CCNL del 2000 dalle specifiche indennità di turnazione ex art. 22 e dalle specifiche maggiorazioni ex art. 24 del succitato contratto, risultando, dunque, abolita. Laddove tale indennità dovesse, invece, ritenersi fondata sulla disposizione di cui all’art. 17 del succitato CCNL 1998-2001, essa sarebbe, comunque, inapplicabile, in quanto priva della necessaria contrattazione decentrata volta a disciplinare la tipologia delle “attività particolarmente disagiate” e il “valore della



correlata indennità". In ogni caso, e in via subordinata, poiché la suddetta indennità si applica solo al personale di cat. A, B e C, detta indennità è applicabile solo agli "Istruttori di Polizia Locale cat. C" e, quindi, non è dovuta ai ricorrenti che sono "Funzionari di Polizia Locale cat. D"; con la conseguenza che nulla sarebbe comunque dovuto, relativamente ai periodi di inquadramento in "cat. D", per i suddetti ricorrenti. 7) Vi sono agli atti diverse sentenze emesse dal Tribunale di Roma che, conformandosi alla ricostruzione di cui sopra, hanno ritenuto non dovuta l'indennità di cui è causa (cfr. all. da 13 a 20 memoria resistente). 8) Sulla domanda di condanna specifica per i ricorrenti [REDACTED], la resistente obietta che, quanto a [REDACTED], nulla è dovuto in quanto, come si è detto, l'indennità per cui è causa, laddove fondata sull'art. 17, comma 2, lettera e) del CCNL quadriennio 1991-2001, non è dovuta ai "Funzionari" come la [REDACTED], quanto, invece, a [REDACTED], fermo restando che l'unico periodo non prescritto è quello dal 29 dicembre 2009 al 2013, secondo la resistente i conteggi sono sbagliati perché hanno incluso "tutti i minuti" lavorati oltre le ore, e non solo i "12 minuti", senza che risulti dimostrato che i suddetti minuti eccedenti fossero anch'essi stati previamente autorizzati dal Dirigente. Per l'effetto, la resistente allega il proprio diverso conteggio dei minuti da remunerare, ma solo relativamente al periodo dal 01.12.2011 al 31.10.2013 (v. all. 23 memoria resistente), e non già per tutto il periodo rivendicato dal ricorrente (dal mese di dicembre del 2009 a tutto il 2013). Sulla base delle suddette eccezioni, la resistente chiede, in via principale, il rigetto del ricorso, in primis per avvenuta prescrizione di quanto chiesto dai ricorrenti, in ogni caso per infondatezza della domanda; in via subordinata, l'accoglimento solo parziale del ricorso, considerata l'eccepita prescrizione di parte delle somme chieste e la non spettanza degli emolumenti di cui è causa ai ricorrenti collocati in cat D.

Sulla base delle suddette deduzioni e allegazioni, il Giudice ha rinviato per discussione all'odierna udienza del 12 giugno 2019, concedendo termine per note.

La scrivente difesa dei ricorrenti, pertanto, formula le seguenti



OSSERVAZIONI IN REPLICA

1. SULLE ECCEZIONI DI PRESCRIZIONE.

L'eccezione di "prescrizione presuntiva annuale" per fattispecie di "errori di calcolo nella busta paga" è infondata. Ed infatti, in disparte il fatto che con il ricorso per cui è causa non si contesta un semplice "errore di calcolo" che risulta dalle buste paga, ma il mancato pagamento a monte di un "tempo lavorato", ad escludere l'operatività della suddetta eccezione sovviene il fatto che, già dai documenti allegati al ricorso, **emerge la prova del "mancato pagamento" dei minuti eccedenti lavorati** (v. la "confessione scritta" contenuta nel doc. 6 allegato al ricorso), ma soprattutto, è la convenuta che, **eccependo nel merito la "non debenza" di quanto chiesto dai ricorrenti, ha posto in essere un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della suddetta prescrizione presuntiva** (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 13951 del 7 luglio 2016, che afferma: *"La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di prescrizione presuntiva, l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza della obbligazione di pagamento (nella specie, il compenso spettante ad un professionista per la sua opera) è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa (Cass. n. 26986 del 02/12/2013; Cass. n. 193 del 05/01/1995)"*; cfr. pure Corte di Cassazione, sentenza n. 8735 del 15 aprile 2014, secondo cui la "prescrizione presuntiva" *"...è fondata su una sua presunzione 'iuris tantum', ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3443 del 21/02/2005)"*).

Altrettanto infondata è l'eccezione di "prescrizione estintiva quinquennale" formulata dalla resistente, atteso che i periodi indicati nelle conclusioni del ricorso ai fini delle "differenze retributive" ancora dovute sono esattamente quelli che considerano il "quinquennio" antecedente i rispettivi "atti di diffida" notificati a Roma Capitale prima del deposito e successiva notifica del ricorso. Poichè, inoltre, il pagamento viene erogato in busta paga il mese successivo a quello delle prestazioni rese, a fronte di atti interruttivi notificati, rispettivamente, in data 29 dicembre 2014, 28 febbraio 2015,



2 luglio 2015, 30 aprile 2016, i crediti non prescritti non possono che essere quelli relativi al lavoro prestato, rispettivamente, fin dai mesi di dicembre 2009 (busta paga emessa a gennaio 2010), febbraio 2010 (busta paga emessa a marzo 2010), luglio 2015 (busta paga emessa ad agosto 2010), aprile 2016 (busta paga emessa a maggio 2016), pertanto il termine di decorrenza delle rivendicate differenze retributive per ciascun gruppo, indicato in ricorso, si colloca nell'ambito dei "5 anni" non ancora decorsi.

Altrettanto infondata è la circostanza che, quanto ai ricorrenti]

[redacted], non avendo gli stessi mai notificato alcun atto interruttivo prima del ricorso, la prescrizione è stata interrotta solo in data 8 novembre 2018 (con la notifica del ricorso), essendo quindi prescritta qualsivoglia pretesa antecedente la data del giorno 8 novembre 2013. Ed invero, basterà che il Giudicante esamini l'allegato "*13 Atto di diffida consegnato a mani a Roma Capitale a mezzo Ufficiale Giudiziario (per i ricorrenti sub lettera A) il 29.12.2014 (p. 501-625)*", per rilevare che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, **i suindicati nominativi sono tutti presenti**, con le relative sottoscrizioni del mandato, **nel suddetto allegato**: risulta pertanto provato che i suindicati soggetti, al pari di tutti quelli indicati nella suddetta diffida (*alias* "gruppo A" dell'epigrafe e delle conclusioni del ricorso), hanno interrotto il decorso della prescrizione alla data del 29 dicembre 2014, così potendo rivendicare come tutti gli altri le differenze retributive maturate a decorrere dal mese di dicembre del 2009.

2. SULLA DEDOTTA IRRILEVANZA, AI FINI DEL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ, DEI MINUTI ECCEDENTI L'ORA.

Di nessun pregio è, poi, l'eccezione circa l'irrilevanza, ai fini del pagamento delle indennità per cui è causa, dei "minuti" eccedenti l'unità oraria. Controparte adduce, al riguardo, l'esempio riportato nel documento n. 2 della produzione di parte (Circolare del Comando del Corpo n. 145 del 20.09.1994, all. 2 ric e all. 2 resist.). Perchè ivi si



esemplifica come avviene il pagamento, nell'ipotesi in cui le effettive ore lavorate durante l'orario 24-07 siano solo una parte di tale fascia oraria, e nell'esempio fatto la somma indicata non considera che il dipendente, se ha lavorato dalle 2,48 alle 10, avrà diritto a vedersi remunerata la suddetta indennità per un tempo pari a 4 ore e 12 minuti (nel suddetto esempio, infatti, si considerano solo le 4 ore e non anche gli ulteriori 12 minuti prima delle ore 3).

Orbene, la funzione dell'esempio contenuto nella suddetta circolare n. 145 del 1994, è **solo quella di dire che l'incentivo viene pagato solo per il tempo effettivo lavorato ricadente nella fascia notturna**; questo non vuol dire affatto che i 12 minuti eccedenti la frazione oraria non debbano essere remunerati. Infatti, posto che all'epoca l'indennità era fissata come importo unitario in ragione della "intera fascia disagiata" (80.000 lire per l'intera fascia notturna 24-7, 70.000 lire per l'intero giorno festivo lavorato), si è solo voluto dire che l'indennità spetta solo per la parte di tempo effettivamente lavorato ricadente in questa fascia. Del resto, nel 2014, una volta cambiato il sistema di monitoraggio delle presenze, sono stati remunerati con detta indennità anche i "minuti eccedenti": cosa che non sarebbe certo avvenuta se i lavoratori non avessero avuto diritto a vedersi remunerare anche i suddetti minuti.

Successivamente, a partire dall'accordo di dicembre del 1995 (all. 5 memoria resistente), gli importi delle suddette indennità vennero fissati a tariffa oraria, con riferimento ai diversi livelli professionali di inquadramento. Ne deriva che, dividendo la suddetta tariffa oraria per 60 minuti, era possibile quantificare il dovuto anche per frazioni di lavoro inferiori ad un'ora. **Pertanto, se l'odierna resistente avesse applicato fin dall'inizio, cioè dal 1994, un corretto sistema di monitoraggio della presenza in servizio, non sarebbero sfuggiti al pagamento neanche i "minuti", oltre che le "ore"**. Poichè, però, tale più preciso sistema di rilevazione delle presenze, per stessa ammissione della resistente, è stato applicato solo a fine anno 2013, il pagamento dei minuti è avvenuto solo nell'anno 2014, come risulta dalle buste paga allegate, mentre è mancato in tutti gli anni precedenti. E' evidente, a questo punto, che se il compenso è legato all'effettiva prestazione resa durante la suddetta fascia oraria notturna o in giorni



festivi, è meritevole di essere remunerato tutto il tempo lavorato, compresi i minuti.

3. NEL MERITO: SUL “FONDAMENTO NORMATIVO NAZIONALE” DELLE INDENNITA’ PER CUI E’ CAUSA. SULLA “SPECIFICA FUNZIONE” ED ETEROGENEITA’ DELLE SUDETTE INDENNITA’, RISPETTO AD ALTRE DIVERSE INDENNITA’ E MAGGIORAZIONI LEGATE AL LAVORO SVOLTO IN “ORARIO NOTTURNO” E IN “GIORNO FESTIVO”.

Le indennità per cui è causa, innanzi tutto, come peraltro si evince dai documenti allegati che ne fanno espresso richiamo (cfr. doc. 2 all. al ricorso e docc. 2-3 all. alla memoria della resistente), quando furono istituite nel 1994 dal Comune di Roma avevano “fondamento normativo” nell’articolo 6 (“UTILIZZO DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI SERVIZI”), comma 2, del DPR n. 333 del 1990 (ALL. 1), e in particolare nella lettera d), che stabiliva che il suddetto fondo - “IN RAPPORTO ALLE ESIGENZE PECULIARI DI CIASCUN ENTE” - fosse destinato a “ALL’ATTRIBUZIONE DI COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, ONERI, RISCHI O DISAGI PARTICOLARMENTE RILEVANTI, NONCHÉ ALLA REPERIBILITÀ COLLEGATA ALLA PARTICOLARE NATURA DEI SERVIZI CHE RICHIEDONO INTERVENTI DI URGENZA”. Pertanto, le indennità per cui è causa, introdotte con accordo sindacale e delibera di giunta del 1994, **avevano a proprio diretto fondamento normativo il suddetto articolo 6, comma 2, lettera d) del DPR 333-1990**, non avendo invece alcuna correlazione né con le “maggiorazioni orarie” per semplice “lavoro notturno e festivo” in quanto tale (ex art. 11, comma 12, DPR n. 268 del 1987), né tanto meno con le “maggiorazioni orarie” per “rotazione per turni” (ex art. 13, comma 7, del medesimo DPR).

Già all’udienza del 13 dicembre 2018 il sottoscritto difensore, in replica alla “faziosa” e “fuorviante” ricostruzione delle fonti (e del fondamento della domanda attorea), quale effettuata dalla resistente



nella propria memoria difensiva, produceva oltre che il DPR n. 333 del 1990 (già all.) anche il DPR n. 268 del 1987 (**ALL. 2**). Nel suddetto ultimo DPR già si disciplinavano, fra gli altri, una serie di indennità ed istituti come: nell'articolo 13 (intitolato "*TURNAZIONI*"), comma 7, si legge: "*LA TARIFFA ORARIA DEL LAVORO EFFETTIVAMENTE PRESTATO NELL'AMBITO DEI TURNI VIENE MAGGIORATA COME SEGUE A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO: 5% PER LA FASCIA ORARIA DIURNA; 20% PER LA FASCIA NOTTURNA E I GIORNI FESTIVI; 30% PER LA FASCIA FESTIVA NOTTURNA. LE PRESENTI MAGGIORAZIONI SOSTITUISCONO DALLA STESSA DATA QUALSIASI ALTRA INDENNITÀ DI TURNO*". Il successivo comma 9, peraltro, prevedeva che per "orario notturno" dovesse intendersi quello "dalle ore 22 alle ore 6". Nell'articolo 11 (intitolato "*ORARIO DI LAVORO*"), comma 12, del medesimo DPR del 1987, si legge: "*ANCHE IN ASSENZA DI ROTAZIONE PER TURNO LA MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO ORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO È FISSATA NELLA MISURA DEL 20% E QUELLA PER LAVORO ORDINARIO FESTIVO NOTTURNO È FISSATA NELLA MISURA DEL 30%*". Le maggiorazioni dovute al sistema della "rotazione per turni", tuttavia, si applicavano ad una base retributiva maggiore (cfr. art. 13, comma 8, del succitato DPR) di quella utilizzata per le semplici maggiorazioni dovute, senza turnazione, per il lavoro ordinario notturno e festivo. **Nessuna delle suddette maggiorazioni, tuttavia, viene richiamata a presupposto normativo delle diverse indennità per cui è causa.**

Sempre all'udienza del 13 dicembre 2018, il sottoscritto difensore evidenziava che, come risulta dalle buste paga allegate, le indennità di disagio per cui è causa, identificate con i codici "1582" ("*articolazione oraria notturna*") e 1580 ("*articolazione oraria festiva*"), sono state pagate ai ricorrenti **non in aggiunta** alle "maggiorazioni" per "turnazione" ex art. 22, comma 5, del CCNL del 14.09.2000 (norma che oggi riproduce "l'analogo istituto" di cui al previgente "art. 13, comma 7, del DPR n. 268 del 1987"), ma solo in aggiunta alle "maggiorazioni" per "orario festivo e/o notturno" ("codice 1522" e "1524") ex art. 24, comma 5, del medesimo CCNL del 2000 (che



invece riproduce “l’analogo istituto” di cui al previgente “art. 11, comma 12, del DPR n. 268 del 1987”). Pertanto, contrariamente a quanto falsamente sostenuto dalla difesa della resistente, non risponde assolutamente al vero che *“l’Amministrazione ha erroneamente continuato ad erogare, in aggiunta alle specifiche indennità previste a livello nazionale dalla contrattazione collettiva, anche l’ulteriore indennità introdotta, a carattere temporaneo e sperimentale, con Delibera n. 4576 del 30.12.1995 per la prestazione lavorativa effettuata dalle ore 00.00 alle ore 07.00 o in giornata festiva”*.

L’unico cumulo di voci retributive presenti nelle buste paga dei ricorrenti, fino al 31 dicembre 2014, è quindi quello, come si è detto, fra le semplici “maggiorazioni” per “lavoro ordinario notturno e/o festivo” e le “indennità” di “articolazione oraria” per cui è causa: **quest’ultime, però, è bene chiarirlo subito, remunerano non lo stesso “fattore” preso in considerazione dalle prime.** Le “maggiorazioni” per “lavoro ordinario notturno e/o festivo” (disciplinate prima dall’art. 11, comma 12, del DPR 268 del 1987 e poi dall’art. 24, comma 5, del CCNL 14.09.2000), si applicano, infatti, a **“tutti i dipendenti”, senza distinzione di “settori” o “categorie”,** i quali prestano lavoro durante i predetti “giorni festivi” e in “orario notturno” (dove, appunto, per “orario notturno” deve intendersi, per espressa indicazione contenuta nelle fonti primarie, solo l’orario che va “dalle ore 22 fino alle ore 7”). Le “indennità” per “articolazione oraria notturna e/o festiva”, invece, sono state previste **non per tutti i “dipendenti” ma solo per gli addetti ad alcuni “settori”, come la “vigilanza urbana”,** e questo non già tanto per il fatto in sé di rendere servizio in quei giorni ed orari, quanto piuttosto perché, come si legge nella Delibera n. 3081 del 20.09.1994 (doc. 3 produzione resistente), *“per quanto riguarda gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, lo svolgimento delle specifiche funzioni ad essi demandate dalla legge comporta, nei turni lavorativi festivi o notturni, particolari rischi e disagi”*. Anche la Circolare n. 145 del 20.09.1994 (doc. 2 produzione ricorrente), nel rendere nota l’introduzione delle dette indennità, in applicazione dell’art. 6, lettera d, del DPR n. 333 del 1990 (che, come si è detto, regola una indennità completamente diversa, per natura e funzione, dalle maggiorazioni già previste nel succitato DPR n. 268 del 1987), prevede che *“per quanto attiene ai servizi notturni...l’orario di*



massimo disagio è stato individuato nella fascia notturna 0-7, tenuta presente la diversa articolazione oraria in atto nel Corpo, che è determinata dalla necessità di assicurare sia l'attività d'istituto sull'intero territorio, sia l'ordinario evolversi delle attività commerciali presso grandi centri quali i Mercati Generali, il Mercato dei Fiori, il Centro Carni...".

Pertanto, trattandosi di voci retributive che remunerano “fattori diversi”, esse erano cumulabili, né la definizione di “orario notturno” contenuta nelle fonti primarie, ai fini delle maggiorazioni per “turnazioni” e per “orario notturno” da erogare a “tutti i dipendenti in genere”, escludeva la possibilità che, ai fini e per gli effetti della diversa “indennità” del “disagio” a cui, nella fattispecie, erano particolarmente esposti gli addetti alla “vigilanza urbana”, potesse essere adottato, da parte del singolo Ente, peraltro in applicazione di un istituto comunque previsto da una “fonte primaria” (l’art. 6, lettera d, del succitato DPR n. 333 del 1990), una diversa regolamentazione “dell’orario notturno”.

Tale “cumulabilità”, peraltro, è stata implicitamente ammessa anche nel CCNL del 14.09.2000, citato e riprodotto da controparte (cfr. all. 8 memoria resistente). Ed invero, mentre con riferimento alle “maggiorazioni” per “turnazione” **ex art. 22, comma 5**, del CCNL, ivi si afferma che: “***Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c) - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c) - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)***”, analoga disposizione non è contenuta con riferimento alle “maggiorazioni” **ex art. 24, comma 5**, del suddetto CCNL, cioè “*in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo*”, dove, semplicemente, si dice che “*è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo notturno la maggiorazione dovuta è del 30%*”.



Orbene, come riconosciuto dalla stessa resistente e come dedotto nel ricorso, è **solo a partire dal 1 gennaio del 2015**, cioè in seguito all'entrata in vigore del nuovo CCDI di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 236 del 1 agosto del 2014 (cfr. doc. 1 all. al ricorso), **che la resistente ha di fatto introdotto per la prima volta il “sistema delle turnazioni”, in applicazione del succitato art. 22, comma 5, del CCNL 14.09.2000**, così di fatto **eliminando**, non solo le semplici “maggiorazioni” ex art. 24, comma 5, del succitato CCNL del 2000 (codici “1522” e “1524”), ma **anche le “indennità” per “disagio” da “articolazione oraria” (codici “1580” e “1582”)** specificamente applicate fino ad allora solo in alcuni particolari “settori” che, in quei determinati giorni ed orari, risultavano particolarmente “disagiati”, fra cui la “vigilanza urbana”. Si allegano le buste paga del ricorrente Belli Franco, già esibite in udienza, relativamente agli ultimi mesi del 2014 e ai primi mesi del 2015 (**ALL. 3**). Mentre fino alla busta paga di gennaio del 2015, le voci e i codici di cui alle maggiorazioni per lavoro notturno o festivo si cumulano, in quanto appunto cumulabili, con le voci e i codici di cui alle indennità per cui è causa, diversamente, dalla busta paga di febbraio del 2015 tali voci scompaiono tutte, e al loro posto compare la voce “onnicomprensiva” di cui alle maggiorazioni per “*indennità di turno diurno*” (codice 1573), “*indennità di turno notturno o festivo*” (codice 1574), “*indennità di turno festivo notturno*” (codice 1575). Pertanto, è documentalmente provato, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, che non vi è stato alcun cumulo, fino al 31 dicembre del 2014 – ultimo anno di erogazione delle indennità per cui è causa – fra voci “non cumulabili”: l'unico cumulo, fino al 31 dicembre del 2014, e cioè prima che entrasse a regime, per effetto del nuovo CCDI, il sistema delle turnazioni (v. CCDI art. 21), era quello fra le specifiche “indennità” di “disagio” per “articolazione oraria” in “particolari settori” come la “vigilanza urbana” e le generali “maggiorazioni” per semplice “lavoro ordinario notturno e/o festivo” dovute “a tutti i dipendenti”: indennità e maggiorazioni che, oltre ad essere collegate a “fattori diversi”, presi in considerazione in distinte “norme contrattuali”, erano assolutamente “cumulabili”, diversamente da quanto è avvenuto non appena la resistente ha introdotto il sistema delle “turnazioni”, le cui indennità sono effettivamente “onnicomprensive”.



Nè è corretto sostenere che, già con il **CCNL 1994-1997** (all. 4 memoria resistente), sarebbe venuto meno il “fondamento normativo” delle indennità per cui è causa, e ciò ancor di più con i successivi CCNL.

Ed invero, leggendo il CCNL 1994-1997, cui peraltro rinvia la **Delibera di Giunta n. 4576 del 30.12.1995** (all. 5 memoria resistente), ci si avvede che, innanzi tutto, nell’**articolo 31, comma 2, lettera e)** è stato istituito il “*Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi: - Il Fondo è costituito nel suo ammontare da quanto residua dalla somma complessiva di cui al comma 1 detratta la somma utilizzata per la costituzione dei fondi di cui alle lettere a), b), c), d) del presente comma. -Tale fondo è finalizzato alla erogazione di compensi legati **alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi nei termini e con le modalità stabiliti dall’art. 33**”. Nell’**articolo 33** del medesimo CCNL, inoltre, si stabiliva che: “1. Il fondo di cui all’art. 31, comma 2, lettera e), è destinato a promuovere il miglioramento organizzativo dell’attività gestionale o progettuale delle strutture dell’Ente per la realizzazione di progetti-obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative predisposte dai dirigenti e finalizzate al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi istituzionali con particolare riferimento a quelli rivolti all’utenza **anche attraverso l’ampliamento dei periodi di apertura degli uffici al pubblico e la conseguente articolazione e flessibilizzazione degli orari**”. Dall’esame delle suddette disposizioni emerge che, mentre le “indennità” legate a determinati “istituti contrattuali nazionali” come la “turnazione”, la “reperibilità”, il “rischio”, il “maneggio valori”, l’“orario ordinario notturno, festivo e notturno festivo”, ed altre indennità ancora, sono remunerate con il fondo di cui all’art. 31, comma 2, lettera b), che prima remunerava le indennità di cui all’art. 6, comma 2, lettere c) e d) del DPR n. 333 del 1990, il residuo fondo per la “produttività collettiva” e il “miglioramento dei servizi”, di cui all’art. 31, comma 2, lettera e), è destinato invece a compensare non istituti nazionali ma il “miglioramento dei servizi” dell’Ente, il quale può introdurre particolari forme di “articolazione” e “flessibilizzazione” degli orari di “alcuni servizi”, con la conseguenza di compensare il “maggior disagio” arrecato a determinati dipendenti. Ebbene, nel passaggio dal DPR n. 333 del 1990 al CCNL 1994-1997, **il fondamento normativo***



nazionale delle indennità per cui è causa è quindi divenuto il suddetto articolo 33 del succitato CCNL, con la conseguenza che il Comune di Roma, anche dopo venuto meno il DPR 333-1990 (in base al quale aveva introdotto le indennità), **era ancora legittimato a mantenere in vigore gli accordi e le delibere aventi ad oggetto le indennità per cui è causa**, che, si ripete, non sono legate ad “istituti contrattuali nazionali” ma alle specifiche “esigenze” del singolo Ente e alla conseguente maggiore “gravosità” di particolari e determinati “compiti” ivi svolti, fra cui quello della “vigilanza urbana” nella fascia oraria dalle 24 alle 7 e nei giorni festivi, quando agli addetti si richiede una “*più pronta risposta*” in conseguenza del “*diminuito livello dell’offerta degli altri servizi pubblici e/o privati, a causa dell’orario in cui le stesse avvengono*” (cfr. Delibera di Giunta n. 4576 succitata).

Successivamente è stato introdotto il **CCNL 1998-2001** (all. 7 memoria resistente). Orbene, cade vistosamente in errore controparte quando afferma che, con il suddetto CCNL, **le indennità per cui è causa avrebbero dovuto essere ricondotte ormai all’art. 17, comma 2, lettera e)**, che mira a “*compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C*”. Da tale postulato controparte fa discendere la conseguenza che, poiché i contratti collettivi decentrati integrativi non hanno di fatto individuato quali dovevano essere le suddette “attività disagiate”, le retribuzioni per cui è causa non avrebbero potuto essere erogate. Fa discendere, inoltre, l’ulteriore conseguenza che le suddette indennità sarebbero dovute solo al personale di cat C, non anche a quello di cat. D.

Senonchè tale interpretazione delle fonti è del tutto sbagliata. Ed invero, le indennità di “disagio” cui si riferisce il suddetto art. 17, comma 2, lettera e), del CCNL 1998-2001, sono delle indennità di “disagio operativo” legate a “determinate attività”, laddove, invece, le indennità per cui è causa sono state introdotte e mantenute nel tempo non per tipologie astratte di “attività”, ma come specifico compenso finalizzato a remunerare particolari e gravosi “tempi di risposta e intervento all’interno dell’Ente”, non quindi in base alle attività in astratto ma in base alle specifiche modalità e tempi di lavoro “nell’ambito della singola amministrazione”. Tanto è vero che, come si



è detto, con il passaggio dall'art. 6, comma 2, lettera d) del DPR n. 333 del 1990 al successivo CCNL 1994-1997, i predetti compensi sono stati erogati non come indennità legate a particolari "istituti contrattuali", ma come "premi di produttività collettiva" legati alle specifiche "modalità di lavoro" nell'ambito del singolo Ente. In tale veste e con tale fondamento, pertanto, le suddette indennità sono rimaste anche in seguito, dopo l'entrata in vigore del succitato CCNL 1998-2001.

Ciò rende infondata anche l'eccezione secondo cui, essendo le indennità per cui è causa da ricondurre al succitato art. 17, comma 2, del CCNL 1998-2001, solo i ricorrenti appartenenti alla cat. C potrebbero rivendicarla, **non anche i ricorrenti di cat. D**. Ed invero, innanzi tutto, è pacifico e documentato che **le suddette indennità sono state determinate e come tali liquidate non solo con riferimento alla ex V Q.F., ma anche alle qualifiche funzionali VI, VII, VIII (cfr. documentazione in atti)**. E' altresì pacifico che, con il passaggio dalle "qualifiche funzionali" alle "categorie di inquadramento", per effetto del CCNL 31.03.1999, le qualifiche V e VI sono confluite nella cat. C, le qualifiche VII e VIII sono invece confluite nella cat. D. E' evidente, pertanto, che se dopo l'entrata in vigore del CCNL 1998-2001 - il cui art. 17, comma 2, lettera e) prevede delle indennità per "attività disagiate" solo per gli appartenenti alle cat. A, B e C -, di fatto il Comune ha continuato a liquidare le indennità per cui è causa non solo agli "Istruttori C", ma anche ai "funzionari D", **vuol dire che non ha inteso affatto ricondurre le suddette indennità al succitato art. 17, comma 2, lettera e)**, ma le ha continuate ad erogare ad "altro titolo": in particolare, come si è detto, come **compenso legato alla "produttività collettiva" e al "miglioramento dei servizi"**. Ciò spiega e giustifica, allora, perchè le suddette indennità sono state erogate tanto agli Istruttori quanto ai Funzionari del Corpo di Polizia Locale. Nè rileva la circostanza che gli importi delle suddette indennità, nella documentazione in atti, vengono principalmente esemplificati con riferimento alla "V Q.F." (ora cat. C). Ed invero, si tratta solo di una esemplificazione, fermo restando che le suddette indennità sono state invece determinate per tutte le Qualifiche, dalla V fino alla VIII, quindi oggi per le cat. C e D.



Una volta chiarito che le indennità per cui è causa non si ponevano affatto in contrasto con i contratti collettivi nazionali già vigenti, resta da osservare ora che, solo qualora l'Ente, con l'entrata in vigore del **CCNL del 14.09.2000** (doc. 8 memoria resistente), **avesse applicato l'articolo 22 del succitato CCNL**, cioè avesse applicato il sistema delle "turnazioni" e la conseguente "rotazione" dei dipendenti in "turni prestabiliti", alcuni ricadenti in giorni festivi o in orario notturno, allora la specifica disciplina adottata dall'Ente, sarebbe stata "contraria" alla norma del "CCNL", cioè al succitato art. 22, comma 5, che predica la "onnicomprensività" delle indennità ivi previste per compensare quel particolare "disagio" arrecato ai dipendenti. Ma poiché, invece, la resistente ha di fatto applicato l'articolo 22 del CCNL 14.09.2000 **solo con decorrenza "dal 1 gennaio del 2015"** (per effetto del CCDI adottato con DGC del 1 agosto 2014), è evidente che, fino al 31 dicembre del 2014, la peculiare disciplina del Comune di Roma avente ad oggetto le indennità per cui è causa, non solo aveva comunque a "fondamento" ancora le norme del ccnl sul "fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi", ma non era in contrasto con nessuna altra disciplina contenuta nei vigenti ccnl, posto che l'unica norma che esclude il cumulo fra più indennità per lo stesso "titolo" è solo l'art. 22, comma 5, del CCNL 14.09.2000, che però, come si è detto, fino al 31 dicembre del 2014 non è mai stata attuata da Roma Capitale, con la conseguenza che l'Ente era ancora pienamente legittimato a mantenere in vita la propria specifica disciplina avente ad oggetto le indennità per cui è causa.

E' vero che il Comune di Roma, fino al 31 dicembre 2014, ha erogato sia le indennità per cui è causa sia le maggiorazioni stipendiali già previste, per tutti i dipendenti che prestino servizio ordinario in orario notturno e nei giorni festivi. Ma tali maggiorazioni, previste dall'art. 24, comma 5, del CCNL 14.09.2000 (prima dall'art. 11, comma 12, del DPR n. 268 del 1987), sono pienamente "cumulabili" con le indennità per cui è causa, in quanto: 1) innanzi tutto, manca nell'art. 24, comma 5, una disposizione analoga a quella, invece, contenuta nell'art. 22, comma 5, del medesimo CCNL, che disponga il carattere "esclusivo" ed "assorbente" delle maggiorazioni ivi previste; 2) le indennità per cui è causa hanno una "funzione diversa" dalle normali maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, in quanto sono dirette solo a determinati dipendenti del Comune che svolgono "particolari servizi", inoltre non



remunerano il semplice fatto di lavorare in giorni festivi o in orario notturno (dove l'orario è quello dalle 22 alle 6 previsto nel CCNL), ma bensì il “particolare disagio” che “alcuni dipendenti”, e non tutti, devono affrontare nel momento in cui sono chiamati ad operare in quei giorni ed orari (per il Comune l'orario maggiormente critico era dalle 24 alle 7), quando si assiste ad un rallentamento di tutti i servizi e quindi quei particolari dipendenti debbono fornire un intervento qualitativamente e quantitativamente più impegnativo e gravoso (diversamente, le maggiorazioni per lavoro festivo e notturno remunerano il semplice fatto di rinunciare al riposo per prestare lavoro in quei giorni ed orari). **Tale diversità di natura, di funzione e di destinatari, rende le due diverse forme di indennità e di maggiorazione perfettamente cumulabili fra loro.** Del resto, mentre le maggiorazioni stipendiali per semplice lavoro festivo o notturno costituiscono delle maggiorazioni solo dello stipendio “tabellare” (cioè della “retribuzione ex art. 52, comma 2, lettera b”), le indennità in parola costituiscono voci del “salario accessorio”, che si aggiungono allo stipendio fondamentale integrandolo e completandolo. Solo le maggiorazioni previste ex art. 22, comma 5, del CCNL, poiché commisurate alla “retribuzione ex art. 52, comma 2, lettera c”, determinano un innalzamento dello stipendio operato non solo sullo stipendio fondamentale, ma anche sulle voci fisse e ricorrenti del salario accessorio, così legittimando l'esclusione di qualunque “cumulo” delle predette maggiorazioni con altre voci del “salario accessorio” finalizzate allo stesso titolo. Detto in altri termini, prima del 31 dicembre 2014 i ricorrenti hanno percepito le indennità per cui è causa, unitamente alle ordinarie maggiorazioni previste per lavoro notturno e festivo. Dopo il 31 dicembre 2014, i ricorrenti non hanno percepito né le dette indennità né le dette maggiorazioni, ma solo ed esclusivamente le più elevate maggiorazioni dovute al sistema delle turnazioni, che di per sé sono idonee a remunerare completamente il “disagio” per “articolazione oraria”, diversamente dalle semplici maggiorazioni prima erogate agli stessi ex art. 24 comma 5 del CCNL, che invece costituivano semplici maggiorazioni dello stipendio principale, senza alcun ulteriore compenso in termini di “salario accessorio” (che invece era rappresentato appunto dalle predette indennità per cui è causa).



4. SULLA DEDOTTA ILLEGITTIMITA' DA PARTE DEL MEF.

Non risponde assolutamente al vero che il MEF, in sede di controllo ispettivo su Roma Capitale, avrebbe dichiarato la illegittimità delle indennità per cui è causa.

Basta leggere con più attenzione tale documento (all. 10 memoria della resistente), non “manipolando” i dati come invece fa la difesa di controparte, per avvedersi che: ivi si afferma, a pag. 230: “...***I contratti decentrati non possono contenere clausole non previste dai contratti collettivi nazionali, per cui simili compensi sono illegittimi. Nella tabella seguente sono riepilogate le somme corrisposte al personale a tale titolo, di cui al codice 1503 – Indennità servizio esterno, 1509 – Indennità articolazione oraria seminotte, 1539 – Indennità manutenzione uniforme P.M., 1541 – Indennità manutenzione uniforme e 1542 – Indennità manutenzione vestiario, come rilevate dai cedolini riepilogativi stipendiali...***”. Nel medesimo documento, a pag. 234, si afferma: “...***Si precisa che l’articolazione oraria festiva e notturna (codici 1580 e 1582) è stata corrisposta in aggiunta alla maggiorazione oraria per turnazione notturna o festiva prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro (codici stipendiali 1522 – Magg. orario fest. o nott. e 1524 – Magg. orario nott. fest.***). A tal proposito si segnala che l’art. 22, comma 5, del CCNL del 14.09.00 preveda chiaramente che ‘Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro’...”.

Solo nella prima parte del documento sopra menzionata (pag. 230), il MEF dichiara che determinate voci retributive sono “illegittime”, poiché non previste dalle norme dei CCNL: orbene, **fra le suddette voci non vengono anche incluse le indennità per cui è causa (codici 1580 e 1582)**. Nella seconda parte del documento (pag. 234) soltanto si parla delle indennità per cui è causa, **ma non si dice affatto che sono “illegittime”** ma, semplicemente, si dà atto che **le suddette voci 1580 e 1582 sono state erogate “in aggiunta” alle voci 1522 e 1524, relative alle maggiorazioni per lavoro festivo e/o notturno.** (In realtà, il MEF si esprime decisamente male quando parla di “maggiorazione oraria” “per turnazione notturna o festiva”, generando così l’equivoco che il Comune avesse applicato le



“turnazioni”.) Nel successivo capoverso, infine, il MEF ricorda che, a tenore dell’art. 22, comma 5, del CCNL 14.09.2000, **le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre indennità per lo stesso titolo.**

Orbene, come si è detto nel precedente paragrafo, le maggiorazioni stipendiali per lavoro notturno o festivo o festivo-notturno, di cui ai codici 1522 e 1524, sono sì state liquidate “in aggiunta” alle specifiche indennità per “disagio” di cui alle voci 1580 e 1582. Tale cumulo, tuttavia, **non è affatto escluso dal CCNL**, poiché la norma che, invece, esclude espressamente il suddetto cumulo è **solo quella – come ricorda lo stesso MEF – contenuta nell’art. 22, comma 5, del succitato CCNL 14.09.2000** (laddove nulla di analogo invece si dice nell’art. 24, comma 5, del medesimo CCNL, con riferimento alle maggiorazioni di cui ai codici 1522 e 1524). Orbene, ne deriva allora che, anche in base ai rilievi del MEF, le uniche voci indennitarie che non ammettono il cumulo con altre voci sono SOLO QUELLE ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL SUCCITATO ART. 22, COMMA 5, DEL CCNL 2000, NON QUELLE PREVISTE NEL SUINDICATO ART. 24, COMMA 5, DEL MEDESIMO CCNL. Poichè, però, come si è detto il Comune di Roma ha applicato per la prima volta le voci di cui all’art. 22, comma 5, del CCNL, “non cumulabili” con altre voci per lo stesso titolo, **solo con decorrenza dal 1 gennaio 2015**, mentre fino ad allora ha erogato solo le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo di cui all’art. 24, comma 5, del CCNL, ne deriva che non si è verificato, di fatto, quello che il MEF ricorda che non si deve verificare: cioè nessuna indennità è più stata pagata, con l’applicazione delle indennità ex art. 22, comma 5, CCNL 2000, in aggiunta alle predette indennità, dal momento che, appunto dal 1 gennaio 2015 spariscono dalle buste paga dei ricorrenti (v. ALL. 3), sia i codici 1580 e 1582 relativi alle indennità per cui è causa, sia i codici 1522 e 1524 relativi alle maggiorazioni ex art. 24, comma 5, del CCNL, rimanendo pertanto a regime solo le indennità ex art. 22, comma 5, del CCNL, mai applicate prima del 1 gennaio 2015 (v. nelle buste paga 2015 i codici 1573, 1574, 1575).

5. SULLE SENTENZE ALLEGATE DALLA RESISTENTE



Altrettanto “depistante”, “faziosa” e “fuorviante” è l'allegazione fatta da controparte di alcune sentenze del Tribunale di Roma, che in parte non sono pertinenti con la specifica questione per cui è causa, in parte sono frutto di fraintendimento dei diversi istituti in cui è incorso qualche giudice, a ragione forse di una non adeguata illustrazione a cura dei ricorrenti.

L'odierna difesa, pertanto, non accetta alcun condizionamento ai fini della decisione, nascente dalle suindicate sentenze. In particolare: nelle sentenze di cui agli allegati 13 e 14 di controparte (sentenza del Tribunale di Roma n. 6973-2016; sentenza del Tribunale di Roma n. 7330-2017), i giudici affrontano casi in cui i ricorrenti agivano per vedersi liquidare, peraltro durante anni in cui il Comune non aveva ancora applicato il regime delle “turnazioni”, le indennità di turnazione ex art. 22, comma 5, del CCNL integrativo del 2000, nonostante gli stessi avessero negli stessi periodi già percepito sia le indennità per cui è causa (codici 1580 e 1582) che le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo (codici 1522 e 1524): è evidente, allora, che per il principio di cui al succitato art. 22, comma 5, del CCNL 14.09.2000, tale richiesta era illegittima, non potendo le ulteriori indennità rivendicate dai ricorrenti essere erogate, come si è detto, in aggiunta a quelle già percepite. Nelle sentenze di cui agli allegati da n. 15 a n. 19, tutte emesse dal Dott. Picozzi (quindi è come se fossero una sola sentenza), la questione di fatto e di diritto sollevata nei ricorsi apparentemente è più simile a quella di cui all'odierno giudizio, in particolare lì i ricorrenti rivendicano i suddetti 12 minuti non liquidati fino al 2013 a causa del sistema di rilevamento delle presenze (questione di fatto e domanda identica a quella di cui all'odierno giudizio), senonchè **il Giudice è evidentemente “caduto in errore”**, forse a causa di una non chiara “allegazione dei fatti” da parte dei ricorrenti. Ivi si dice, infatti, che *“operando il personale della Polizia Municipale secondo il sistema della turnazione trova applicazione nella fattispecie l'art. 22 del C.C.N. L. “Comparto Regioni ed autonomie locali” stipulato in data 14 settembre 2000. ..tale indennità compensa interamente il disagio derivante dall'articolazione in turni dell'orario di lavoro e risulta compatibile con voci stipendiali dirette a compensare disagi diversi dalla prestazione dell'attività lavorativa secondo turni...In proposito si ritiene che le incentivazioni per articolazione oraria notturna o festiva di cui alla Delibera n. 4576 del 30 dicembre 1995*



non siano cumulabili con l'indennità di turno notturno o festivo dell'art. 22, comma 5...". In pratica, il Giudice intende la domanda azionata dai ricorrenti, nel senso che, oltre ad aver percepito già le "indennità per turnazione" ex art. 22, comma 5, del CCNL, i ricorrenti vogliono ricevere, relativamente ai 12 minuti per i quali non è stata loro liquidata, anche l'indennità di cui alla Delibera di Giunta del 1995. E' evidente, allora, che il cumulo di tali domande non è possibile. Anche la sentenza di cui all'allegato 20 (Tribunale di Roma, sentenza n. 4007 del 2017) è caduta nello stesso "fraitendimento", quando alla fine afferma: ***"In presenza di tali inequivoci presupposti, deve, dunque, ritenersi che l'indennità di cui all'art. 22 cit non possa sovrapporsi a quella di cui alla Delibera 4576/95, di cui costituirebbe un'inammissibile duplicazione"***.

La confusione è, forse, stata ingenerata dal fatto che, nei suddetti ricorsi, i ricorrenti sostengono di avere lavorato in "turni prestabiliti", alcuni ricadenti in orario notturno e in giorni festivi, e utilizzando la parola "turni" il Giudicante ha inteso che il Comune avesse di fatto attuato il "regime delle turnazioni", di cui all'art. 22 del CCNL 14.09.2000. Ed invece, i ricorrenti avrebbero dovuto chiarire che non si era trattato di un lavoro "per turni", secondo il sistema della "rotazione" di cui all'art. 22 cit., ma piuttosto di turni ordinari di servizio accidentalmente ricadenti, in alcuni casi, anche in giorni festivi ed in orari notturni. Avrebbero cioè dovuto chiarire che essi avevano percepito solo le distinte "maggiorazioni" per "lavoro notturno" o "festivo", di cui all'art. 24, comma 5, CCNL, non quelle "onnicomprensive" di cui all'art. 22, comma 5,

Come si è detto più volte, fin dal ricorso introduttivo, i ricorrenti hanno percepito le indennità per cui è causa NON IN AGGIUNTA alle indennità di "turnazione" di cui all'art. 22, comma 5, del CCNL del 2000, essendo quest'ultime state introdotte ed applicate solo con decorrenza dal 1 gennaio 2015, quando ormai le indennità per cui è causa non sono state più liquidate. Pertanto rivendicare i minuti non liquidati per le indennità per cui è causa non significa rivendicare qualcosa che, per lo stesso titolo, è già stato liquidato.

6. SULLA ERRATA INCLUSIONE NEL CALCOLO DEI MINUTI ECCEDENTI I 12 MINUTI.



Infine, non ha nessun pregio contestare che il calcolo dei “minuti” effettuato nel ricorso per il ricorrente Belli (stesso discorso vale per la ricorrente Di Siena, per la quale tuttavia l’Ente eccepisce che nulla è dovuto in quanto “cat D”), non è quello “corretto”, in quanto sono stati conteggiati non solo i 12 minuti ma anche minuti ulteriori lavorati.

La resistente, però, si limita ad una contestazione “apodittica” del fatto che si sarebbe trattato di lavoro “non autorizzato”, senza tuttavia fornire alcuna prova di ciò in giudizio. I ricorrenti, invece, hanno allegato le attestazioni estrapolate dalle timbrature effettuate, dove risulta l’inizio e la fine effettivi del servizio giornaliero espletato. In mancanza di prova contraria, deve ragionevolmente presumersi che si è trattato di lavoro autorizzato, non essendo pensabile che il lavoratore effettui servizio per un tempo in cui non è stato a ciò autorizzato.

Si chiede quindi l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, la condanna della resistente a quanto indicato nelle conclusioni del medesimo. Con condanna alle spese e compensi di lite, determinate in misura congrua in considerazione non solo del numero delle parti ma, altresì, del complesso lavoro di allegazione e produzione richiesto, oltre il rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Roma, 13 aprile 2019

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

